



REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Sulla base della propria autonomia e nel quadro della vigente disciplina comunitaria e nazionale, con il presente Regolamento l'Università degli Studi di Pavia disciplina l'istituzione, l'attivazione, l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca.
2. I corsi di dottorato afferiscono a una delle tre macro-aree di cui all'articolo 34 del Regolamento Generale di Ateneo: Scienze e tecnologie; Scienze della vita; Scienze umanistiche e sociali.
3. L'afferenza di un corso di dottorato a una delle tre macro-aree di cui al precedente comma è determinata dall'incardinamento del Dipartimento proponente il corso stesso.

Art. 2 - Scuola di Alta Formazione Dottorale

1. I corsi di dottorato, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Pavia, afferiscono alla Scuola di Alta Formazione Dottorale (di seguito anche solamente SAFD).
2. La SAFD provvede al coordinamento dei corsi di dottorato e alla promozione delle attività collegate all'offerta formativa di terzo livello, affinché, sulla base dei «Principi per una formazione dottorale innovativa» approvati in sede europea, la formazione dottorale:
 - a) persegua l'avanzamento delle conoscenze attraverso la formazione alla ricerca di base e alla ricerca applicata, nonché l'eccellenza sulla base di standard accademici stabiliti tramite procedure di revisione tra pari;
 - b) sia svolta in un ambiente istituzionale attrattivo e criticamente stimolante, nel quale il dottorando può acquisire autonomia e responsabilità utili al successivo percorso professionale;



UNIVERSITÀ DI PAVIA

**Area Ricerca
e Terza Missione**

- c) promuova opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, anche in ambiti non accademici, quali il settore industriale, della pubblica amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali, con il coinvolgimento di esperti del settore nelle attività formative;
- d) contribuisca al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
- e) preveda l'acquisizione di competenze trasversali in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale;
- f) si realizzi nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria.

Titolo II Organizzazione della SAFD

Art. 3 - Organi della Scuola di Alta Formazione Dottorale

1. Gli Organi che compongono la SAFD sono:
 - a) Direttore;
 - b) Consiglio;
 - c) Coordinatori dei corsi di dottorato;
 - d) Collegi dei docenti dei corsi di dottorato.
2. I componenti degli Organi della SAFD devono essere in possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale.

Art. 4 - Direttore della SAFD

1. Il Direttore della SAFD è nominato dal Rettore, fra i professori di prima e seconda fascia a tempo pieno dell'Università di Pavia, su proposta del Consiglio della SAFD.
2. Spettano al Direttore le seguenti attribuzioni:
 - a) promuovere il coordinamento dei corsi di dottorato;



- b) rappresentare i dottorati nei rapporti interni ed esterni;
 - c) presentare annualmente agli Organi di Governo dell'Ateneo la relazione sui corsi di dottorato di ricerca anche in relazione ai processi di assicurazione della qualità.
3. L'incarico del Direttore della SAFD ha durata triennale, può essere rinnovato consecutivamente una volta sola ed è incompatibile con quello di Consigliere della SAFD, Coordinatore di corso di dottorato, Direttore di Dipartimento, componente di Senato Accademico o Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - Consiglio della SAFD - Composizione

1. Il Consiglio della SAFD è composto dal Direttore, con funzioni di Presidente, e da sei Consiglieri accademici. Per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi, la composizione del Consiglio è integrata dai rappresentanti dei dottorandi in seno al Senato Accademico.
2. I Consiglieri accademici sono nominati dal Rettore, fra i professori di prima e seconda fascia a tempo pieno dell'Università di Pavia, su proposta dei Coordinatori dei corsi di dottorato.
3. I Coordinatori dei corsi appartenenti a una stessa macroarea, sentiti i rispettivi Collegi dei docenti, si riuniscono in seduta comune e designano due Consiglieri tra i docenti in possesso dei requisiti per far parte del Consiglio.
4. I Consiglieri restano in carica tre anni e possono essere rinnovati consecutivamente una volta sola. L'incarico di Consigliere della SAFD è incompatibile con quello di Coordinatore di corso di dottorato, componente di Senato Accademico o Consiglio di Amministrazione.
5. Le modalità di convocazione, voto e delibera del Consiglio della SAFD si conformano a quelle in vigore per gli organi collegiali dell'Ateneo. È consentito lo svolgimento delle sedute in modalità telematica o mista a discrezione del Direttore o su richiesta di almeno $\frac{1}{3}$ dei componenti.

Art. 6 - Consiglio della SAFD - Attribuzioni

1. Al Consiglio della SAFD spettano le seguenti attribuzioni:
 - a) assicurare l'applicazione del presente regolamento;
 - b) rilevare le innovazioni della normativa comunitaria e nazionale e proporre agli Organi accademici le eventuali modificazioni;



- c) gestire la Scuola e, in particolare, formulare pareri e proposte su ciò che attiene al funzionamento e all'organizzazione dei corsi al fine di evitare duplicazioni disciplinari;
- d) valutare le proposte di istituzione e/o rinnovo dei corsi di dottorato, acquisito il parere del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo;
- e) valutare la partecipazione ai dottorati consorziati, convenzionati e nazionali che non hanno sede amministrativa presso l'Ateneo;
- f) formulare la proposta di assegnazione delle borse ai corsi di dottorato, inclusi quelli consorziati, convenzionati e nazionali che non hanno sede amministrativa presso l'Ateneo, ispirandosi ai criteri di merito di cui all'articolo 13 comma 2 del D.M. 226/2021, tenendo conto della specificità delle singole aree;
- g) coordinare fra loro i corsi di dottorato, promuovendo e organizzando attività collegate a progetti formativi di livello dottorale, multidisciplinari e interdisciplinari;
- h) promuovere attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
- i) sovrintendere allo svolgimento della programmazione didattico/formativa predisposta da ciascun Collegio dei docenti;
- j) promuovere e sviluppare rapporti di collaborazione con enti di ricerca e imprese anche in relazione all'attivazione e accreditamento di dottorati industriali;
- k) favorire il reperimento di risorse finanziarie aggiuntive per lo sviluppo di iniziative didattiche e di ricerca;
- l) coordinare e promuovere iniziative di internazionalizzazione;
- m) sovrintendere, sotto la supervisione del Presidio di Qualità di Ateneo (PQA), a uno specifico sistema di assicurazione della qualità, della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR. Tale sistema è finalizzato a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi;



- n) rilevare, tramite appositi questionari anonimi, il grado di soddisfazione dei dottorandi relativamente al corso frequentato.

Art. 7 - Collegio dei docenti – Composizione

1. Il Collegio dei docenti di ciascun corso di dottorato è composto da un minimo di 12 docenti appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso, di cui almeno la metà devono essere professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e la restante parte ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca. In caso di convenzione o consorzio di cui Pavia è sede amministrativa, il Collegio deve essere composto da un minimo di 6 docenti dell'Ateneo, di cui almeno 4 di prima e seconda fascia.

Possono far parte del Collegio dei docenti, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.

Nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, possono far parte del Collegio dei docenti anche ricercatori appartenenti a ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori.

I membri del Collegio dei docenti sono tenuti alla conoscenza e al rispetto del Codice Etico di Ateneo.

2. Non è consentita l'appartenenza a più di un Collegio dei docenti su scala nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore Collegio dei docenti unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ivi compresi i corsi di dottorato industriale, di cui al successivo art. 11 comma 1 lettera c, e i corsi di dottorato di interesse nazionale.

3. I docenti che intendono entrare a far parte del Collegio fanno richiesta al Consiglio del Dipartimento proponente del corso di dottorato. Se il docente afferisce a un altro Dipartimento, allega alla richiesta di partecipazione il parere del Direttore del proprio Dipartimento. Il Consiglio valuta le richieste presentate, verificando, per ciascun membro, il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

4. Il Consiglio del Dipartimento proponente, nel rispetto delle proporzioni indicate nel comma 1, può altresì deliberare la partecipazione al Collegio di ricercatori di enti pubblici di ricerca, ricercatori appartenenti a università o enti di ricerca esteri ed esperti, pur non appartenenti a università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale. Il Consiglio valuta le richieste presentate, verificando, per ciascun membro, il possesso dei requisiti di cui al comma 1.



5. I professori e ricercatori universitari che intendono partecipare al Collegio di un corso di dottorato attivato in un altro ateneo devono chiedere e ottenere il nulla-osta del Dipartimento di afferenza e del Senato accademico.
6. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
7. Per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi, ogni Collegio dei docenti è integrato da due rappresentanti dei dottorandi che rimangono in carica un anno e sono rinnovabili. L'elezione dei rappresentanti viene effettuata all'inizio di ogni anno accademico da tutti i dottorandi del medesimo corso. Spetta al coordinatore del corso convocare e pubblicizzare adeguatamente le elezioni.
8. In caso di decadenza o rinuncia di un rappresentante, subentra il candidato collocato in posizione utile nella graduatoria elettorale; in caso non risulti nessun candidato in graduatoria si procede a nuove elezioni.
9. Il Collegio dei docenti risulta validamente formato anche qualora, a seguito delle procedure di cui ai commi 7 e 8, sia individuato un solo rappresentante dei dottorandi.

Art. 8 - Collegio dei docenti - Attribuzioni

1. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato, anche in relazione alle procedure di assicurazione della qualità, coordinandosi con la SAFD e i delegati AQ del dipartimento proponente e dei dipartimenti co-proponenti. In particolare, il Collegio:
 - a) organizza il corso di dottorato e le relative attività didattico/formative finalizzate all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di elevata qualificazione anche attraverso lo svolgimento di periodi di studio all'estero e di stage presso soggetti pubblici e privati. Le attività didattico/formative sono annualmente pubblicizzate attraverso un manifesto degli studi. Inoltre, incentiva la partecipazione dei dottorandi alle attività di formazione promosse dalla SAFD, di cui all'Art. 6 comma 1 punto h;
 - b) assegna a ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisor, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni a esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo. Almeno uno tra supervisore e co-supervisor deve essere docente dell'Ateneo. Il supervisore e i co-supervisor seguono e promuovono l'attività di ricerca del dottorando e propongono lo svolgimento di periodi di



attività di ricerca presso altre sedi, italiane o estere. È previsto un co-supervisore aziendale nel caso di percorsi formativi disciplinati al successivo articolo 26. È compito del supervisore e dei co-supervisori informare tempestivamente il Collegio di eventi e circostanze riguardanti il dottorando che necessitino dell'attenzione del Collegio stesso;

c) verifica l'idoneità delle condizioni di lavoro dei dottorandi, in particolare per quanto riguarda fondi, infrastrutture e ambiente di lavoro, al fine di garantire l'elevata qualità delle attività di ricerca e formazione;

d) approva annualmente il percorso didattico-formativo e di ricerca dei dottorandi;

e) valuta annualmente l'attività svolta dai dottorandi e verifica che sia stato completato il programma delle attività previste. Qualora l'attività svolta sia stata valutata negativamente, il Collegio dei docenti propone al Rettore la non ammissione del dottorando all'anno successivo mettendo a verbale le motivazioni. La non ammissione all'anno successivo comporta la decadenza e quindi l'esclusione dal corso di dottorato;

f) valuta e autorizza lo svolgimento di attività di ricerca continuativa in altre università e centri di ricerca italiani ed esteri, nel caso ciò sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di ricerca del dottorando. In particolare, autorizza lo svolgimento delle attività di ricerca all'estero per le quali il dottorando richiede l'incremento della borsa di studio;

g) autorizza il dottorando a svolgere attività di tutorato, attività didattica integrativa, nonché, per i dottorandi di area medica, attività clinico-assistenziale, secondo quanto previsto dal successivo articolo 29;

h) riceve e discute le relazioni presentate annualmente dal Gruppo di assicurazione della qualità del collegio. Inoltre, delibera in merito alle richieste avanzate dagli Organi di valutazione interna (NUV) ed esterna (ANVUR).

2. Le modalità di convocazione, voto e delibera del Collegio dei docenti si conformano a quelle in vigore per gli organi collegiali dell'Ateneo. È consentito lo svolgimento delle sedute in modalità telematica o mista a discrezione del Coordinatore o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Art. 9 - Coordinatore dei corsi di dottorato

1. Il Coordinatore è un professore del Collegio dei docenti di prima fascia a tempo pieno o, in caso di indisponibilità, un professore di seconda fascia a tempo pieno, ed è eletto dal Collegio dei docenti su convocazione del Decano del Collegio. Modalità di voto e maggioranze sono quelle in vigore per l'elezione del Presidente dei Consigli didattici. Il Coordinatore deve



essere un professore appartenente a una delle aree scientifiche a cui afferisce il corso di dottorato. Resta in carica per 3 anni accademici. Può essere rieletto consecutivamente una sola volta e potrà assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari all'intera durata del mandato.

2. Il Decano comunica al Servizio amministrativo competente l'esito delle elezioni che viene quindi trasmesso alla SAFD, la quale verifica che l'eletto soddisfi i requisiti ministeriali. In caso affermativo si procede alla nomina rettorale. In caso negativo, la SAFD comunica al Collegio dei docenti la necessità di procedere a una nuova elezione.

3. Il Coordinatore:

- a) rappresenta il corso di dottorato;
- b) convoca e presiede il Collegio dei docenti;
- c) è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso di dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti;
- d) assume con proprio provvedimento le delibere urgenti, sottoponendole all'approvazione del Collegio dei docenti nella prima seduta utile;
- e) comunica al Servizio amministrativo competente i mutamenti della composizione del Collegio dei docenti e ogni altra variazione;
- f) contribuisce alla nomina dei Consiglieri della SAFD per la propria macroarea;
- g) è responsabile delle procedure di assicurazione della qualità per il corso di dottorato. In particolare, nomina i componenti del Gruppo di assicurazione della qualità del Collegio dei docenti. Tale gruppo deve includere almeno un rappresentante dei dottorandi.

4. Il Coordinatore deve designare, tra i componenti del Collegio dei docenti, un Coordinatore vicario, in regime di tempo pieno, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Il Coordinatore vicario decade con il Coordinatore.

5. Nel caso di dimissioni anticipate, il Coordinatore rimane in carica fino all'elezione del nuovo Coordinatore che deve avvenire entro trenta giorni dalle dimissioni.



Titolo III Accreditemento e monitoraggio dei corsi di dottorato

Art. 10 - Corsi di dottorato di ricerca

1. Il corso di dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
2. In conformità all'art. 6 comma 2 del D.M. 226/2021, le tematiche del corso di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti.
3. Il corso di dottorato ha durata non inferiore a tre anni.

Art. 11 - Modalità istitutive dei corsi di dottorato

1. L'Università degli Studi di Pavia può attivare corsi di dottorato previo espletamento della procedura di accreditemento così come disciplinata nell'articolo 12:

- in forma autonoma;
- in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:
 - a. altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - b. enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
 - c. imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo: in tal caso può essere richiesto il riconoscimento della qualificazione di "dottorato industriale" e valgono le norme di cui all'art. 10 del DM 226/2021.
 - d. pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

I soggetti convenzionati e consorziati si impegnano a garantire l'attivazione del corso di dottorato per almeno tre cicli. Le convenzioni assicurano il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 226/2021 indicando, per ciascun soggetto convenzionato e consorziato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e



scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e il contributo di almeno due borse di studio per ciascun ciclo di dottorato se i soggetti coinvolti sono due.

Nel caso in cui i soggetti coinvolti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse di studio per ciascun ciclo di dottorato e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una. Le istituzioni convenzionate e consorziate garantiscono ai dottorandi, in maniera continuativa, un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

2. Le convenzioni istitutive e i consorzi sono approvati dagli Organi accademici, previo parere del Consiglio della SAFD.

Art. 12 - Procedura di istituzione e di accreditamento dei corsi di dottorato

1. La proposta di istituzione e/o di rinnovo di un corso di dottorato di ricerca, inclusi quelli in convenzione o consorzio, viene presentata al Rettore da uno o più Dipartimenti dell'Università di Pavia, con delibera del Consiglio del Dipartimento proponente e parere favorevole dei Consigli degli altri Dipartimenti co-proponenti. La proposta deve essere formulata secondo lo schema predisposto annualmente dal Consiglio della SAFD e dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 226/2021.

2. Il Senato Accademico, sulla base del parere del Nucleo di Valutazione e del Consiglio della SAFD, esprime parere sull'offerta formativa dottorale; il Consiglio di Amministrazione approva l'offerta formativa e l'attribuzione delle borse.

3. L'Ateneo presenta apposita domanda, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 226/2021, al MUR per l'accreditamento dei corsi di dottorato e delle sedi, secondo le modalità riportate negli Art. 4 e 5 del medesimo D.M. L'accreditamento è disposto con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo.

Art. 13 - Monitoraggio

1. L'accreditamento delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) dell'art. 4 del D.M. 226/2021.

2. Le attività di monitoraggio e valutazione periodica volte a verificare la permanenza dei requisiti per l'accreditamento dei corsi di dottorato di cui all'Art 4 del D.M 226/2021 sono svolte dall'ANVUR, come specificato all'Art. 5 c. 5 del medesimo Decreto Ministeriale.



3. Ai sensi dell'Art 5 c. 6 del D.M. 226/2021, la perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR. In caso di revoca dell'accreditamento, l'attivazione di nuovi cicli dei corsi di dottorato si interrompe con effetto immediato, fermo restando il completamento dei corsi già attivati.

Art. 14 - Accordi di collaborazione

1. Per favorire l'integrazione delle attività dei corsi di dottorato con le attività di ricerca che si svolgono presso enti o istituzioni universitarie e non universitarie di rilevante interesse culturale, scientifico e istituzionale, l'Università degli Studi di Pavia può stipulare accordi di collaborazione, anche per un solo ciclo di dottorato, che possono prevedere l'istituzione di borse di dottorato aggiuntive finanziate dal soggetto con cui è stipulato l'accordo.

2. L'accordo di collaborazione è redatto conformemente allo schema tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Finanziamento

1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, la quota globale da assegnare ai corsi di dottorato con sede amministrativa presso l'Ateneo e a quelli in consorzio o in convenzione con i soggetti di cui all'Art.11 c.1 del presente Regolamento; determina inoltre i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi sulla base della vigente disciplina comunitaria e nazionale e i criteri per l'esonero dagli stessi.

Titolo IV Accesso ai corsi di dottorato

Art. 16 - Bando di concorso

1. Il Rettore, con proprio decreto, emana, almeno una volta all'anno, un bando di selezione pubblica per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca. Il bando è redatto in italiano e in inglese e pubblicato, per almeno 30 giorni, sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero dell'Università e della Ricerca.

2. Il bando deve indicare per ciascun corso di dottorato:

- a) i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte e/o le prove orali previste;



UNIVERSITÀ DI PAVIA

**Area Ricerca
e Terza Missione**

- b) il numero dei posti con borsa ed eventualmente senza borsa;
 - c) eventuali posti finanziati con contratti di apprendistato e/o destinati a dipendenti di imprese;
 - d) eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca;
 - e) le quote, ove previste, di borse o di altre forme di finanziamento riservate a studenti laureati in università estere, ovvero di posti riservati a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale e le eventuali specifiche modalità di ammissione;
 - f) l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi.
3. Il numero dei posti potrà subire variazioni in funzione di ulteriori finanziamenti, assegnati dopo l'emanazione del bando.

Art. 17 - Commissione giudicatrice per l'ammissione

1. Il Collegio dei docenti propone i componenti della Commissione giudicatrice della procedura di selezione per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca, nel rispetto ove possibile, dell'equilibrio di genere.
2. La Commissione deve essere composta da almeno 3 docenti designati fra docenti e ricercatori universitari, italiani e stranieri, esperti nelle discipline oggetto del corso di dottorato. A questi possono essere aggiunti componenti, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e di ricerca, in Italia e all'estero.
3. La Commissione può avvalersi di esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato, che mettono a disposizione della Commissione, ai fini della selezione, un parere relativo a specifiche posizioni.
4. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto rettorale.

Art. 18 - Requisiti di ammissione

1. La domanda di partecipazione può essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso.



2. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione giudicatrice per l'ammissione al corso di dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

Art. 19 - Procedure di selezione

1. L'ammissione al corso di dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica.

2. La procedura di selezione è intesa ad accertare preparazione, capacità e attitudine del candidato alla ricerca. Sono possibili le seguenti procedure di selezione:

- a) concorso pubblico per titoli ed esami mediante prova scritta e orale;
- b) concorso pubblico per titoli e prova orale;
- c) concorso pubblico per soli titoli.

3. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

4. Il Collegio dei docenti di ciascun corso determina, in tempo utile per l'emanazione del bando di concorso, le modalità per l'ammissione al corso di dottorato e la tipologia dei titoli valutabili, nonché i criteri di valutazione.

5. Il Collegio può altresì determinare una quota di borse o di altre forme di finanziamento riservata a laureati in università estere ovvero di posti riservati a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale. In tal caso, la modalità di svolgimento della procedura di ammissione al corso di dottorato può essere differenziata e la Commissione giudicatrice redige appositi verbali e stila le relative graduatorie di merito. Gli eventuali posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per la selezione ordinaria.

6. Per quanto attiene alla selezione per titoli ed esami, la prova scritta e la prova orale devono svolgersi in giorni diversi.

Art. 20 - Prova scritta

1. La prova scritta può consistere nello svolgimento di test, esercizi ed elaborati su argomenti inerenti alle tematiche del corso di dottorato.



UNIVERSITÀ DI PAVIA

**Area Ricerca
e Terza Missione**

2. Per la valutazione della prova scritta la Commissione dispone di 30 punti.
3. La prova si intende superata se il candidato ha ottenuto almeno 21 punti.
4. La Commissione giudicatrice rende noto ai candidati l'esito della prova scritta prima dello svolgimento della prova orale.

Art. 21 - Prova orale

1. La prova orale consiste in un colloquio, comprensivo di una prova di conoscenza di almeno una lingua straniera scelta dal candidato fra quelle indicate nel bando.
2. Per la valutazione del colloquio la Commissione dispone di 30 punti.
3. Il colloquio si intende superato se il candidato ha ottenuto almeno 21 punti.

Art. 22 - Valutazione dei titoli

1. Se non diversamente disposto dal bando di concorso, per la valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice dispone di 10 punti. I risultati sono resi noti ai candidati prima dello svolgimento dell'eventuale prova orale. Nel caso di selezione per soli titoli il candidato è considerato idoneo se ha ottenuto almeno 6/10.
2. In caso di concorso per titoli e prova orale, a discrezione del Collegio dei docenti, può essere prevista una soglia minima di accesso alla prova orale riportata nel bando di concorso.

Art. 23 - Borse finalizzate allo svolgimento di uno specifico tema di ricerca e assegni di ricerca

1. I candidati, che intendano concorrere per l'assegnazione di borse finalizzate allo svolgimento di uno specifico tema di ricerca o di assegni di ricerca, devono esprimere la propria preferenza prima dell'inizio della prova orale.
2. Per i candidati di cui al comma precedente la Commissione approfondisce, nel corso della prova orale, anche i temi della ricerca finalizzata e, conformemente a quanto indicato nel bando, può stilare un'apposita graduatoria di merito separata.
3. In caso di selezione per soli titoli, la Commissione delibera l'assegnazione delle borse e/o degli assegni di ricerca motivandola sulla base della valutazione specifica dei titoli presentati.



Art. 24 - Conclusione delle procedure di selezione

1. Ciascuna graduatoria finale di merito è formata, in ordine decrescente, sommando le votazioni conseguite da ogni candidato nelle prove previste dal bando.
2. La Commissione giudicatrice redige i verbali relativi alle procedure concorsuali; spetta al Presidente della Commissione la trasmissione degli atti al servizio amministrativo competente.

Art. 25 - Ammissione ai corsi di dottorato

1. Il Rettore, con proprio decreto, accerta la regolarità degli atti concorsuali e approva le graduatorie generali di merito.
2. Sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura di selezione, sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In caso di parità, per l'assegnazione dei posti con borsa di studio prevale la valutazione della situazione economica meno favorevole, determinata ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni; per l'assegnazione dei posti senza borsa di studio prevale la minore età.
3. I candidati ammessi al corso decadono qualora non comunicano l'accettazione entro i termini e secondo le modalità riportate nel bando di concorso.
4. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio delle attività formative del corso, potranno subentrare altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.
5. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare l'opzione per un solo corso di dottorato mediante comunicazione scritta da inviare in modalità telematica ai competenti uffici entro il termine indicato nel Bando.
6. I corsi di studio dei dottorandi iniziano alla data indicata nel bando a cui i candidati fanno riferimento.

Art. 26 - Dottorato in cotutela con imprese ed enti e apprendistato di alta formazione

1. Tramite specifica convenzione sottoposta a parere da parte della SAFD, il Collegio dei docenti può deliberare l'attivazione, all'interno del corso di dottorato, di curricula in collaborazione con aziende o di posti in cotutela con imprese ed enti, per dipendenti impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al corso di dottorato a seguito del



superamento della selezione. Tali dipendenti devono essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata non inferiore a tre anni dall'inizio del corso di studio.

2. Le convenzioni finalizzate ad attivare tali percorsi stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti in cotutela con imprese ed enti, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.

3. Come previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 81/2015, il Collegio dei docenti può attivare posti di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese.

Art. 27 - Frequenza congiunta con una scuola di specializzazione

1. È consentita la frequenza congiunta con un corso di dottorato di ricerca agli iscritti all'ultimo anno di una scuola di specializzazione di area medica.

2. All'anno di frequenza congiunta, segue la frequenza esclusiva al corso di dottorato. Il corso di dottorato, compreso l'anno di frequenza congiunta, dovrà avere complessivamente la durata legale prevista dal corso.

3. Gli specializzandi che risultino vincitori del concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca possono richiedere la frequenza congiunta presentando domanda all'Amministrazione universitaria, unitamente alla seguente documentazione:

a) nulla osta alla compatibilità della frequenza congiunta, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, rilasciato dal Consiglio della Scuola di specializzazione medica;

b) curriculum vitae et studiorum e autocertificazione dell'attività di ricerca svolta durante il corso di specializzazione;

c) eventuale richiesta di riduzione delle attività dottorali, in funzione della coerenza delle attività di ricerca già svolte nel corso di specializzazione medica con il progetto dottorale.

4. L'Amministrazione universitaria trasmette la domanda al Collegio dei docenti del corso di dottorato, che valuta l'eventuale accoglimento della richiesta di frequenza congiunta sulla base della coerenza fra attività di ricerca già svolta e programma di ricerca del corso di dottorato e in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato. L'eventuale richiesta di riduzione delle attività dottorali è accolta dal Collegio dei docenti del corso di dottorato, previa



valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca già svolte nel corso di specializzazione medica con il progetto dottorale. Nel caso in cui la domanda di frequenza congiunta venga accolta, il Collegio dei docenti inoltra il parere positivo all'amministrazione, che procede all'immatricolazione. Nel caso in cui la domanda di frequenza congiunta non venga accolta, l'immatricolazione al corso di dottorato è possibile solo previa rinuncia alla scuola di specializzazione.

5. Durante il periodo di frequenza congiunta vi è incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.

Titolo V - Diritti e doveri dei dottorandi

Art. 28 – Diritti e doveri

1. I dottorandi sono tenuti alla conoscenza e al rispetto del Codice Etico e dei regolamenti di Ateneo.

Art. 29 - Frequenza del corso di dottorato

1. L'ammissione al corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica disposta dal Collegio dei docenti per dottorandi di dottorato industriale, dottorandi in cotutela con imprese ed enti e specializzandi di area medica.

2. La frequenza alle attività di formazione è obbligatoria secondo le modalità stabilite da ciascun Collegio dei docenti.

3. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.

4. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Gli incarichi di attività didattica integrativa sono attribuiti dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei docenti responsabili delle attività per le quali si sono rese necessarie le collaborazioni. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale.



5. Il Collegio dei docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del corso di dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. Tali autorizzazioni devono essere trasmesse al servizio amministrativo competente.

6. Rimane ferma per i dottorandi la disciplina degli interventi per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

7. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

8. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal Collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi da reperirsi da parte del Collegio dei docenti.

Art. 30 - Dipendenti pubblici

I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. In caso il dipendente pubblico non usufruisca dell'aspettativa o del congedo straordinario, la compatibilità della frequenza al corso di dottorato con l'attività lavorativa è deliberata dal Collegio dei docenti, ai sensi dell'art. 29 comma 5.

Art. 31 - Borse di dottorato

1. Le borse di dottorato vengono assegnate secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. I candidati collocati in posizione utile devono richiedere l'assegnazione della borsa di dottorato nei termini previsti dal bando; in caso contrario, non potranno usufruire della medesima e la borsa verrà assegnata al candidato successivo in ordine di graduatoria.

2. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando sia stato ammesso dal Collegio dei docenti all'anno successivo.



3. L'importo della borsa di studio è erogato mediante rate mensili posticipate ed è determinato in misura non inferiore a quella prevista dal decreto del Ministro del 18 giugno 2008 e successive modificazioni. Previa delibera del Collegio dei docenti, l'importo della borsa può essere incrementato, in tal caso la maggiorazione prevista deve essere riportata nel bando di concorso.

4. L'importo della borsa è incrementato nella misura del 50 per cento, per una durata complessivamente non superiore a 12 mesi, in caso di periodi di attività di ricerca all'estero preventivamente autorizzati dal Collegio dei docenti. Tale durata può essere estesa fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati in convenzione con i soggetti riportati all'art. 3 comma 2 del DM 226/2021.

5. A ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Tali fondi sono utilizzati secondo le modalità previste per i fondi di ricerca assegnati al personale docente dell'Ateneo. In caso di decadenza del dottorando, ovvero di rinuncia alla borsa, l'importo finanziato su fondi di bilancio approvati secondo l'art. 15 del presente regolamento non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo, per le medesime finalità. Per il bando di posti di dottorato senza borsa, si richiede l'impegno del dipartimento proponente a finanziare il budget del 10%. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a dottorandi di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità.

6. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca. La compatibilità di tali borse di studio con la borsa di dottorato è deliberata dal Collegio Docenti.

7. Il dottorando, che abbia usufruito di una borsa di dottorato, non può chiedere lo stesso beneficio per un secondo corso di dottorato.

8. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi della normativa vigente.

9. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 2 del presente articolo.



UNIVERSITÀ DI PAVIA

**Area Ricerca
e Terza Missione**

10. In caso di rinuncia alla borsa, al proseguimento del corso o di decadenza, il dottorando titolare di borsa di studio decade dal diritto alla fruizione della borsa per la quota non maturata. L'intera borsa o la quota non maturata è assegnata ai dottorandi non borsisti in ordine di graduatoria.

Art. 32 - Rinuncia e sospensione della borsa di dottorato

1. Il dottorando, anche all'atto dell'immatricolazione al corso di dottorato, può rinunciare per iscritto alla borsa di studio, mantenendo il proprio status ma perdendo ogni diritto alla fruizione della stessa. Il dottorando può altresì presentare istanza di sospensione dell'erogazione della borsa, pur mantenendo attivo il corso di studio.

Art. 33 - Collaborazione retribuita dei dottorandi ad attività di ricerca

1. I Dipartimenti possono, mediante la stipula di contratti di prestazione d'opera, corrispondere compensi ai dottorandi per lo svolgimento di attività effettuate in esecuzione di ricerche che risultino coerenti con la formazione del dottorando e per le quali siano stati ottenuti finanziamenti da enti esterni all'Università di Pavia.

2. La partecipazione alle attività dovrà essere comunque approvata dal Collegio dei docenti, che valuterà altresì la compatibilità con la frequenza alle attività didattico/formative e con lo svolgimento dell'attività di ricerca assegnata al dottorando.

Art. 34 – Missione

1. Il dottorando che svolga attività di missione deve chiedere l'autorizzazione tramite le apposite procedure predisposte dall'Ateneo in accordo con i regolamenti specifici, ai quali si rimanda anche per le eventuali incompatibilità. Ai fini della disciplina del trattamento di missione spettante, i dottorandi sono equiparati ai ricercatori universitari.

Art. 35 - Incompatibilità

1. L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca non è compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea e di laurea specialistica, a corsi di master universitari, a scuole di specializzazione non mediche, a TFA o ad altri corsi di dottorato (fatte salve le convenzioni di cotutela di tesi) sia in Italia che all'estero.

2. L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca è incompatibile con l'attività di ricercatore a tempo determinato presso un ateneo italiano.



Art. 36 - Sospensione, decadenza ed espulsione

1. La frequenza del corso di dottorato può essere sospesa per comprovati motivi previsti dalla legge ovvero per altri motivi analiticamente documentati, per un periodo globalmente non superiore a sei mesi, previa deliberazione del Collegio dei docenti.
2. Nel caso in cui siano venuti meno anzitempo i motivi che hanno giustificato la concessione dei provvedimenti di cui al comma 1, il dottorando deve darne tempestiva comunicazione al Collegio dei docenti, al fine di riprendere le attività di formazione e ricerca.
3. Al termine indicato nel provvedimento di cui al comma 1, il dottorando riprende le attività di formazione e ricerca.
4. Le deliberazioni motivate del Collegio dei docenti di cui al comma 1 sono comunicate al Rettore e alla SAFD.
5. Nell'ambito delle norme relative alla tutela della genitorialità, i dottorandi hanno diritto a un periodo di congedo secondo le norme vigenti.
6. Durante il periodo di sospensione la borsa non viene erogata.
7. Il periodo di sospensione deve essere recuperato, con erogazione delle relative rate dell'eventuale borsa di studio, al termine del periodo prescritto per il corso di dottorato, in modo tale che la durata totale del corso sia la stessa per tutti i dottorandi. Il Collegio dei docenti definisce le modifiche del programma di attività dei dottorandi che chiedono la sospensione, al fine di assicurare che la loro formazione non venga compromessa.
8. Determinano la decadenza dal corso di dottorato:
 - il giudizio negativo in sede di verifica annuale dell'attività;
 - le assenze ingiustificate e prolungate, segnalate dal Coordinatore al Servizio competente;
 - la violazione delle norme sull'incompatibilità;
 - il mancato adempimento delle procedure connesse all'iscrizione comunicate dal Servizio competente;
 - la mancata presentazione della domanda per l'esame finale nei termini e con le modalità previste e comunicate dal Servizio competente.



UNIVERSITÀ DI PAVIA

**Area Ricerca
e Terza Missione**

9. Il dottorando può essere espulso dal corso di dottorato, per gravi e documentate violazioni del Codice Etico di Ateneo, previa circostanziata proposta al Rettore da parte del Collegio dei docenti, corredata di un parere della SAFD. L'espulsione è disposta con decreto rettorale.

10. La decadenza e l'espulsione non comportano la restituzione delle rate già erogate della borsa di studio, fatte salve differenti previsioni riportate nei relativi bandi di concorso.

Titolo VI Conseguimento del titolo

Art. 37 - Conseguimento del titolo e diploma

1. Il titolo di dottore di ricerca ("Dott. Ric." o "Ph.D.") viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca, redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua, se autorizzata dal Collegio dei docenti, che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto dal dottorando.

Le attività formative svolte dal dottorando in una o più sedi sono certificate da un diploma supplement allegato al diploma finale, in accordo con i regolamenti di Ateneo.

2. Entro 15 giorni dalla conclusione del corso, se non diversamente stabilito su base annuale dalla SAFD, il dottorando presenta al Rettore la domanda di esame finale accompagnata dalla delibera di ammissione rilasciata del Collegio dei docenti.

3. Ai fini dell'ammissione, il dottorando invia al Coordinatore copia della tesi in formato elettronico, corredata da una sintesi in lingua inglese, e una relazione - controfirmata dal supervisore - sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

4. Il Collegio dei docenti, acquisito il parere del supervisore, decide sulla ammissione del dottorando all'esame finale, con giudizio motivato. Nel caso di ammissione all'esame finale, il Collegio dei docenti provvede contestualmente a individuare almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Il Collegio dei docenti può decidere di inviare ai valutatori individuati il giudizio di ammissione all'esame finale.

5. Ciascun valutatore di cui al comma precedente riceve una copia della tesi corredata da una sintesi in lingua inglese, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.



6. Entro 30 giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori entro 30 giorni dal ricevimento della tesi corretta, è in ogni caso ammessa alla discussione.

Art. 38 - Nomina della Commissione e discussione della tesi

1. La tesi viene discussa pubblicamente innanzi a una Commissione designata dal Collegio dei docenti. Tale Commissione è nominata dal Rettore entro 30 giorni dalla designazione ed è tenuta a concludere le procedure entro i successivi 90 giorni dalla nomina rettorale.

2. La Commissione è composta da almeno tre componenti, nel rispetto ove possibile dell'equilibrio di genere, per almeno due terzi da soggetti non appartenenti ai ruoli della sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al corso di dottorato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del DM 226/2021. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.

3. Fatte salve differenti esigenze motivate dal Collegio, uno dei membri della Commissione afferisce all'Università di Pavia.

4. Ai componenti della Commissione saranno inviate la versione definitiva della tesi, le valutazioni dei revisori e il giudizio di ammissione all'esame finale di cui all'art. 37 comma 4; una copia della tesi deve essere consegnata anche ai competenti uffici dell'amministrazione universitaria.

5. Al termine della discussione, la Commissione esprime per iscritto un giudizio motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.

6. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato, in una specifica sezione ad accesso aperto. L'Università cura altresì il deposito di copia della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.

7. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.



UNIVERSITÀ DI PAVIA

**Area Ricerca
e Terza Missione**

8. Le tesi di dottorato sono soggette alla policy dell'Università degli Studi di Pavia per la gestione dell'Archivio istituzionale della ricerca e per l'applicazione del principio dell'accesso aperto (Open Access) alla produzione scientifica accademica.

Art. 39 - Assenza all'esame finale

1. L'assenza viene considerata giustificata, a fronte di una idonea documentazione, nelle seguenti ipotesi:

- a) malattia;
- b) caso fortuito o forza maggiore.

2. In tal caso, i candidati interessati possono chiedere al Rettore, entro i 30 giorni successivi alla data fissata per l'esame finale, di poter sostenere l'esame in altra data.

3. Il Rettore, su proposta motivata del Collegio dei docenti, tenuto conto delle particolari circostanze che hanno precluso al candidato la discussione della tesi di dottorato, nomina apposita Commissione con le modalità di cui all'articolo precedente oppure ammette lo stesso a uno dei successivi esami finali previsti per il corso di dottorato.

4. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

Titolo VII Internazionalizzazione

Art. 40 - Dottorati in convenzione con Università ed enti di ricerca esteri

1. L'Università degli Studi di Pavia può attivare, previo accreditamento di cui al precedente Titolo III, corsi di dottorato con Università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano anche il rilascio di un titolo dottorale congiunto, doppio o multiplo.

2. L'attivazione di un corso di dottorato in convenzione con Università ed enti di ricerca esteri presuppone:

- una stretta collaborazione didattica tra le sedi, con scambi di docenti;
- un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca;



- un'equa ripartizione degli oneri;
- la partecipazione dei docenti di ogni Università cooperante alle varie fasi del corso di dottorato;
- un'ampia mobilità dei dottorandi tra le sedi.

3. L'organizzazione e il funzionamento dei corsi di cui al presente articolo sono disciplinati secondo quanto previsto negli accordi stessi. In accordo con il DM 226/2021, possono essere previste specifiche procedure per le modalità di accesso e organizzative.

Art. 41 – Co-tutela internazionale di tesi

1. L'Università degli Studi di Pavia promuove la stipula di co-tutele internazionali di tesi di dottorato, percorsi di formazione alla ricerca che coinvolgono due o più Istituzioni di Paesi diversi, due o più corsi di dottorato di ricerca e un unico studente.

2. Il dottorando in co-tutela deve essere iscritto contemporaneamente a un corso di dottorato presso ciascuna istituzione coinvolta.

3. L'attività del dottorando in co-tutela è supervisionata congiuntamente da un supervisore per ciascuna Università di iscrizione.

4. L'attività di formazione e ricerca del dottorando è suddivisa in periodi approssimativamente equivalenti presso le sedi coinvolte.

5. Presso l'Università di Pavia, il dottorando in co-tutela è soggetto ai medesimi adempimenti stabiliti per tutti i dottorandi del corso, se non diversamente specificato nell'accordo di co-tutela.

6. Al termine del percorso di dottorato lo studente consegue, a seguito del superamento di un unico esame finale sostenuto di fronte a una Commissione congiunta, il titolo di dottore di ricerca o titolo equipollente, rilasciato in forma di diploma multiplo o congiunto.

7. Le istituzioni partner sono tenute a mettere a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie allo svolgimento della tesi, garantendogli gli stessi servizi forniti ai propri dottorandi.

8. Gli aspetti scientifici e amministrativi della co-tutela sono disciplinati da un'apposita convenzione. La convenzione è predisposta in conformità con il modello approvato dagli Organi di governo di Ateneo e deve essere sottoscritta entro il termine del secondo anno di iscrizione del dottorando.



UNIVERSITÀ DI PAVIA

**Area Ricerca
e Terza Missione**

9. I progetti di co-tutela internazionale di tesi di dottorato devono essere preventivamente approvati dal Collegio dei docenti del corso di dottorato interessato, sia nel caso di co-tutela in entrata (studenti di altre Università che si iscrivono all'Università di Pavia come seconda sede) che in uscita (studenti con prima iscrizione all'Università di Pavia). In caso di co-tutela in entrata a favore di un dottorando con titolo di accesso conseguito all'estero, il Collegio dei docenti verifica e dichiara l'idoneità del titolo ai soli fini dell'ammissione al corso di dottorato.

10. L'Ateneo può stipulare accordi di co-tutela di tesi di dottorato anche con paesi extraeuropei. In caso di co-tutela in entrata, l'accordo sarà stipulato conformemente alla procedura di cui ai commi precedenti. In caso di co-tutela in entrata la proposta, previa valutazione da parte del Collegio dei docenti, dovrà essere sottoposta al Senato Accademico per l'approvazione.

Art. 42 - Accordo internazionale per corsi di dottorato di ricerca

1. L'Università degli Studi di Pavia promuove la stipula di accordi internazionali di cooperazione per corsi di dottorato di ricerca con Università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, allo scopo di formalizzare collaborazioni già esistenti o di avviarne di nuove.

2. Gli accordi interessano due corsi di dottorato dello stesso ambito disciplinare. Le attività previste dall'accordo includono scambio di docenti, ricercatori e dottorandi, cooperazione nella ricerca, scambio di informazioni e pubblicazioni di mutuo interesse, mutuo riconoscimento di corsi di studio e certificazioni accademiche.

3. I dottorandi che effettuano periodi di mobilità all'interno di tale accordo discutono la tesi finale di fronte a una Commissione congiunta; il titolo di dottore di ricerca, rilasciato esclusivamente dall'Università presso la quale lo studente è iscritto, viene riconosciuto presso l'Università partner; in aggiunta al diploma, al dottore di ricerca viene rilasciato un "International certificate of doctoral studies", firmato dai rappresentanti delle due Università coinvolte.

4. L'accordo è redatto sulla base di un modello preventivamente approvato dagli Organi accademici. Il Collegio dei docenti deve deliberarne l'approvazione.

Titolo VIII Disposizioni finali e transitorie

Art. 43 - Norme finali e transitorie



UNIVERSITÀ DI PAVIA

**Area Ricerca
e Terza Missione**

1. Il presente regolamento trova piena attuazione per i cicli attivati successivamente alla sua entrata in vigore. Per i cicli già attivi alla data di entrata in vigore, esso trova applicazione nei limiti previsti dal D.M. 226/2021.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni vigenti in materia di dottorato.

Art. 44 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, nel rispetto delle norme transitorie di cui al precedente articolo, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo di Ateneo, salvo che nel decreto di emanazione non sia diversamente disposto.